

avanti in caso di recesso del datore di lavoro sarà, infatti, di natura essenzialmente indennitaria, legata cioè al pagamento di un indennizzo economico destinato a crescere parallelamente all'anzianità di servizio del dipendente coinvolto. Una scelta, quest'ultima, controbalanciata da un contratto che sa-

- a cui sono destinati 50 milioni nel 2015 e 20 nel 2016 - garantirà, infine, un tesoretto individuale proporzionato al profilo di occupabilità del lavoratore e spendibile presso i soggetti pubblici o privati accreditati al servizio di assistenza nella ricerca del lavoro.

© R. PRODUZIONE RISERVATA

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Il contratto di ricollocazione, finanziato con 50 milioni nel 2015 e 20 nel 2016, dovrà costituire il principale strumento di reinserimento offerto nel mercato del lavoro a chi perde il posto. Al disoccupato viene riconosciuta una dote individuale, proporzionata al suo profilo di occupabilità, spendibile presso i soggetti pubblici e privati accreditati per ricevere un servizio di assistenza nella ricerca di un impiego

© R. PRODUZIONE RISERVATA

tro metà aprile il parlamento non approverà la riforma della scuola, il governo farà un decreto», ha annunciato il sottosegretario, Davide Faraone. Di o Ddl, che sia, «la riforma della scuola dovrà essere una e indivisibile», ha ribattuto Maurizio Sacconi (Ap).

Cassazione. Non sono collaboratori gli ex dipendenti che addestrano i neo assunti

Subordinato il pensionato «tutor»

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Con la sentenza n. 4346 del 4 marzo scorso la Corte di cassazione ha affermato che rientrano nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato le prestazioni rese da un gruppo di lavoratori pensionati, che in precedenza sono stati alle dipendenze della società, a cui era stato affidato il compito di affiancare altri lavoratori neoassunti con funzioni di addestramento e formazione.

Il gruppo dei lavoratori, tutti titolari di prestazione pensionistica, aveva attivato con la società rapporti di lavoro formalmente ricondotti nell'ambito della collaborazione, continuando sostanzialmente a svolgere le medesime attività che avevano caratterizzato il precedente rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la

stessa società da tutti i componenti del gruppo, cui si aggiungeva la specifica funzione di addestramento e formazione nei confronti dei lavoratori più giovani.

La Corte di cassazione ha ritenuto che, in questo contesto di riferimento, il contratto di collaborazione formalmente in essere tra lavoratori e azienda non fosse corrispondente all'effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro e costituisse mero schermo dietro

PER I GIUDICI

I tratti distintivi del rapporto si desumono, tra l'altro, dalla continuità temporale delle prestazioni offerte e dalla retribuzione fissa

il quale sicelava una ordinaria prestazione lavorativa dipendente.

A tale proposito, la Cassazione richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, qualora non sia agevolmente apprezzabile l'assoggettamento del lavoratore al potere di direzione e controllo datoriale, i tratti distintivi della subordinazione possono essere desunti sulla base di elementi sussidiari quali, nella fattispecie, la collaborazione nell'impresa, la continuità temporale delle prestazioni, il rispetto di un orario predeterminato, la corrispondenza di una retribuzione fissa e prestabilita, l'assenza di rischio in capo al lavoratore e il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo datoriale.

Viene confermato in sentenza

che questi criteri accessori sono privi di autonoma rilevanza, in sé considerati, rispetto alla riconducibilità del rapporto di lavoro, formalmente autonomo, nell'ambito della subordinazione, ma viene altresì precisato che una loro considerazione unitaria, laddove tali elementi siano complessivamente rappresentati all'interno del rapporto esaminato, può condurre il giudice ad accertare la ricorrenza di un rapporto di lavoro dipendente. Ciò anche se non risulta direttamente dimostrata la sottoposizione del lavoratore al potere di direzione datoriale.

La sentenza esprime chiaramente il principio per il quale elementi del rapporto quali la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, l'assenza

Nella sentenza

01 | IL CASO

La Corte di cassazione, con la sentenza 4346/15, è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un gruppo di lavoratori, tutti pensionati, che avevano attivato un rapporto di collaborazione con la loro ex azienda per affiancarsi ai lavoratori neo assunti con funzione di addestramento e formazione

02 | LA DECISIONE

Per i giudici di legittimità i tratti distintivi della subordinazione anche in questo caso possono essere desunti sulla base di elementi sussidiari quali la collaborazione nell'impresa, la continuità temporale delle prestazioni e il rispetto dell'orario predeterminato

dirischio, la forma della retribuzione e l'utilizzo della strumentazione aziendale hanno natura sussidiaria e non decisiva, ma possono costituire, ciò nonostante, indici rivelatori della subordinazione in forza di una loro considerazione unitaria e non atomistica, tal da prevalere sulla volontà di segno contrario manifestata dalle parti attraverso la formale costituzione del rapporto di collaborazione.

Alla luce di tale accertamento, la Suprema corte ha eliminato i contratti di collaborazione formalmente attivati con il gruppo di lavoratori in pensione, ribadendo le conclusioni della Corte d'appello di Venezia per cui i rapporti di lavoro dovessero essere ricondotti nello schema della prestazione di lavoro subordinato, condannando l'impresa a versare a Inps e Inail i contributi non versati e i premi omessi.

© R. PRODUZIONE RISERVATA